SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del Territorio e mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo di Staff

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 132 DEL 20/05/2022

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE COMUNALE 2022 - INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019 S.M.I.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 31 Maggio 2002 n° 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n° 468 del 06 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2° della L.R. n° 9/2002" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;

Vista l'Ordinanza Balneare Regionale n° 1/2019, così come modificata con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio n. 6241/2022 del 01/04/2022;

Visto che la sopra richiamata Ordinanza Regionale prevede la possibilità, per le Amministrazioni comunali competenti per territorio, rispetto ai sopraccitati punti, una diversa disciplina della materia:

Fatto salvo quanto previsto con Ordinanza Sindacale sulla disciplina in materia di ospitalità di animali domestici in spiaggia e fatte salve le disposizioni comunali in materia di orari per gli stabilimenti balneari per l'anno in corso;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DANIELE CAVALLINI e stampato il giorno 20/05/2022 da Trasmundi Alessia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Richiamato altresì il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 26/11/2009, esecutivo ai sensi di legge, che fa divieto di esercitare l'attività di commercio ambulante sulla fascia costiera demaniale;

Richiamato altresì il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e il Regolamento per l'esercizio delle attività di stabilimento balneare approvato con delibera di Consiglio Comunale 17 del 27/03/2013;

Viste le Ordinanze dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi, n. 33/2017, riguardante il regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi e l'Ordinanza n. 29/2017 del 28/04/2017 della Capitaneria di Porto di Ravenna disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa;

Preso atto dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2018 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi;

Visto il Codice della Navigazione, e il del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia, delle Ordinanze balneari regionali e dell'Autorità marittima.

ORDINA

Ad integrazione dell'Ordinanza Balneare Regionale n° 1/2019, di osservare i sottoelencati comportamenti:

ART. 1

Divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne

Nelle ore di chiusura notturna dello stabilimento balneare è vietato agli estranei permanere nelle aree in concessione dedicate all'ombreggio ed alle attrezzature di spiaggia.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DANIELE CAVALLINI e stampato il giorno 20/05/2022 da Trasmundi Alessia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 01:00 alle ore 05:00 del mattino ad eccezione dei proprietari di porzioni di arenile dei titolari delle concessione e/o dei gestori delle attività balneari, dei loro dipendenti (o personale dagli stessi autorizzati) e dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario ed in occasione di manifestazioni realizzate direttamente o autorizzate/assentite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

Zona di mare riservata alla balneazione

L'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva, mentre nella fascia di mare per una distanza di 500 metri dalla costa è vietato l'attraversamento a motore e/o a vela, se non all'interno degli appositi corridoi di atterraggio. Sono inoltre vietati la sosta e l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, come disposto dall'Ordinanza n. 29/2017 del Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna.

ART. 3

Divieti di balneazione

L'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva, salvo i divieti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019. E' vietata la balneazione, per motivi di pubblica sicurezza, in considerazione della natura dei fondali, in tutto il Canale Logonovo e alla foce - ambo i lati di Lido degli Estensi e Lido di Spina - per un raggio di metri 50 (cinquanta), è vietata altresì la balneazione nel canale navigabile submarino di accesso al porto di Goro per il Lido di Volano.
Si vieta la balneazione oltre le barriere frangiflutti presenti nei Lidi di Porto Garibaldi, Scacchi, Pomposa e Nazioni. Detto divieto però non riduce in alcun modo l'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione e inibita alla navigazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 2 della presente Ordinanza.

ART. 4

Fascia di spiaggia destinata al libero transito

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DANIELE CAVALLINI e stampato il giorno 20/05/2022 da Trasmundi Alessia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è fissata in minimo metri 3 (tre) nelle zone dei Lidi di Volano, delle Nazioni, di Pomposa e degli Scacchi, in quanto aree soggette a fenomeni di forte erosione, ed in minimo metri 5 (cinque) nelle restanti zone balneari.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DANIELE CAVALLINI e stampato il giorno 20/05/2022 da Trasmundi Alessia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Locatori di imbarcazioni – ombreggio

I concessionari per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti, possono provvedere alla sostituzione degli ombrelloni utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di che trattasi, con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, purché le loro dimensioni non superino i 10 mq.
L'esercizio di detta attività dovrà essere svolto in conformità ai disposti dell'ordinanza n. 33/2017 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi e delle ordinanze sindacali emanate in materia.

Accesso degli animali

E' vietato condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cine-operatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 punto 1 lett. j) dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e quanto disciplinato con apposita Ordinanza in materia di ospitalità di animali domestici in spiaggia nei tratti di arenile in concessione, stabilendo che le aree individuate dovranno essere opportunamente delimitate, attrezzate, segnalate previa SCIA al Comune di Comacchio.
Per quanto attiene l'eventuale accesso ed utilizzo di alcuni tratti di spiaggia libera per la libera fruizione con animali domestici, si rimanda a specifica ordinanza comunale.
Un tratto di spiaggia libera adiacente al Canale Logonovo, da individuarsi, sul versante Lido degli Estensi, potrà essere destinato ad attività di prevenzione, controllo, scuola ed educazione cinofila da effettuarsi a mezzo di unità cinofile e ciò durante la vigente stagione balneare.
Tali aree sono riservate esclusivamente alle Associazioni di Volontariato che ne facciano richiesta e successivamente autorizzate dal Comune di Comacchio, purché dimostrino una capacità operativa adeguata all'attività da realizzare e di essere in grado di cooperare con l'Ente Pubblico nell'assolvimento dei compiti di loro competenza. Tali Associazioni potranno accedervi con le proprie unità cinofile allo scopo di preparare tali unità al brevetto di salvataggio in mare e contestualmente fare opera di prevenzione e controllo in questi tratti di spiaggia molto pericolosi. L'area dovrà essere appositamente delimitata, esclusivamente nelle giornate

autorizzate, con paletti di colore rosso uniti tra loro con una catena o cima di colore arancione ed attrezzata con le indicazioni dell'orario di utilizzo. La pulizia dell'area sarà a carico dell'Associazione di Volontariato.

Sorvolare le spiagge

E' vietato sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, compresi i droni.

ART. 5

Forme di segnalazione

BANDIERA GIALLA – Indicante misure di sicurezza in presenza di raffiche di vento. Tale condizione comporta le seguenti prescrizioni:
- Chiusura degli ombrelloni nel caso in cui questi ultimi non siano dotati dei dispositivi di ancoraggio previsti;
- Divieto di allontanarsi dalla battigia verso il mare con materassini, canotti, salvagenti e gonfiabili in genere;
- Divieto di noleggio di pedalò ed imbarcazioni a remi (piccoli natanti).

L'esposizione della bandiera gialla, dovrà sempre essere abbinata all'esposizione della bandiera rossa o bianca al fine di rispettare l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2018 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi.
Il salvamento per le piscine regolarmente posizionate all'interno delle aree concessionate è disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1092/2005 e dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Pubblica (*Il Titolare dello stabilimento balneare può assumere personalmente l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti. La presenza dell'assistente bagnante può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché in presenza delle seguenti condizioni:*
- piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140 cm;
- almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;
- vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati; negli orari di chiusura vanno adottati accorgimenti idonei ad impedire agli utenti l'accesso alla piscina."
- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DANIELE CAVALLINI e stampato il giorno 20/05/2022 da Trasmundi Alessia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo).

Svolgimento del servizio di salvataggio

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvataggio, sono assicurati dal 28 maggio al 10 settembre 2022, ai sensi dell'Ordinanza Regionale n. 1/2019 nel testo vigente con i sotto riportati orari:
Giugno/Settembre dalle ore 09,30 alle ore 18,30;
Luglio/Agosto dalle ore 09,30 alle ore 19,00.
Ai responsabili del Servizio Individuale o del Servizio del Raggruppamento è data facoltà di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvamento, per la consumazione del pasto e per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento, nei limiti delle fasce orarie sotto riportate:
Giugno/Settembre dalle ore dalle ore 13,00 alle ore 14,30;
Luglio/Agosto dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
L'eventuale assenza del Servizio di Salvataggio deve essere segnalata con l'esposizione della BANDIERA ROSSA ai sensi dell'ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo n. 16/2018 art. 3 punto 3.5.
Il corridoio di arenile fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all'accesso al mare.

ART. 6

Disciplina del commercio e delle scuole di vela e di nuoto

Fatto salvo quanto prevedono le normative riguardanti la regolamentazione del Commercio e delle Scuole di Vela e di Nuoto, in premessa richiamate, ed in particolare l'Ordinanza n. 33/2017, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi, è posto l'obbligo al titolare di attività di scuola di nuoto, vela, ginnastica in acqua o similari di munirsi di polizza assicurativa R.C.T..

Disciplina dell'esercizio del kitesurf

Fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi n. 33/2017, con particolare riferimento al Capo VIII artt. 16, 17, 18 e 19, le aree per l'esercizio dell'attività di kitesurf verranno individuate con apposita ordinanza integrativa nel caso

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DANIELE CAVALLINI e stampato il giorno 20/05/2022 da Trasmundi Alessia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

in cui pervengano istanze di interesse da parte di associazioni, per l'esercizio di detta attività.

ART. 7

Disposizioni particolari per le aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

Ai sensi delle ordinanze regionali di cui in premessa, nella fascia riservata all'ombreggio deve essere perseguito il maggior distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia, e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra le file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a ml. 3,00). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti in metri quadrati a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
Nei lidi di Volano, Scacchi, Pomposa, Nazioni e sul Lido di Spina sud tra il Bagno Holiday e il Bagno Jamaica, a causa del conclamato fenomeno erosivo potranno ridurre la superficie riservata all'ombreggio garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore a 10,00 mq fra i sistemi di ombreggio;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 120 (centoventi) giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V
CAVALLINI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DANIELE CAVALLINI e stampato il giorno 20/05/2022 da Trasmundi Alessia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.